



Sentenza n. 206 del 2024

Presidente: Augusto Antonio Barbera - Giudice relatore e redattore: Luca Antonini
decisione del 26 novembre 2024, deposito del 19 dicembre 2024
comunicato stampa del 19 dicembre 2024

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

atto di promovimento: ricorso n. 20 del 2023

parole chiave:

TRASPORTO PUBBLICO – NOLEGGIO CON CONDUCENTE – TUTELA DELLA CONCORRENZA

disposizioni impugnate:

- artt. 1, commi 1 e 2, della [legge della Regione Calabria 20 aprile 2023, n. 16](#)

disposizioni parametro:

- artt. 117, secondo comma, lettera e), e 118, commi primo e secondo, della [Costituzione](#)

dispositivo:

illegittimità costituzionale - non fondatezza

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell'**art. 1, commi 1 e 2, della legge della Regione Calabria 20 aprile 2023, n. 16**, il quale prevede che «[a]l fine di fronteggiare l'incremento della domanda e garantire i servizi di trasporto in considerazione dell'aumento dei flussi turistici verso la Calabria, il competente dipartimento, considerata la valenza regionale del servizio, rilascia a Ferrovie della Calabria S.r.l.», già abilitata allo svolgimento del servizio di noleggio di autobus con conducente, «titoli autorizzatori non cedibili, nell'ambito del territorio della Regione Calabria», ai fini dello svolgimento del **servizio di noleggio con conducente**, stabilendo anche che tali autorizzazioni sono rilasciate «nel limite massimo di duecento autovetture, proporzionato alle esigenze dell'utenza, previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 della legge n. 21/1992 e nelle more della specifica disciplina normativa, da adottarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge».

È stato dedotto il contrasto, anzitutto, con l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in relazione alla materia «tutela della concorrenza», giacché la disposizione censurata violerebbe gli artt. 5, comma 1, e 8, comma 1, della legge n. 21 del 1992 e 10-*bis*, comma 6, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135.

Secondo il ricorrente, inoltre, la disposizione impugnata, determinando il numero delle autorizzazioni da rilasciare e disciplinando il rilascio stesso da parte del competente dipartimento, peraltro nelle more di una non meglio precisata normativa regionale da

adottare entro un anno dall'entrata in vigore della stessa legge reg. Calabria n. 16 del 2023, lederebbe anche l'art. 118, commi primo e secondo, Cost., poiché determinerebbe uno spostamento della competenza riconosciuta ai Comuni dalla l. n. 21 del 1992, in capo alle Regioni, così pregiudicando il principio di sussidiarietà.

La Corte costituzionale ha dichiarato, anzitutto, **non fondata** la questione relativa all'**art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in relazione alla norma interposta di cui all'art. 10-bis, comma 6, del d.l. n. 135 del 2018**, alla luce della declaratoria di incostituzionalità di quest'ultima contenuta nella **sentenza n. 137 del 2024** e del suo intervenuto annullamento retroattivo.

Analogamente, dopo aver sottolineato che la disposizione impugnata presenta una **duplice portata normativa**, in quanto, da un lato, alloca anche alla Regione Calabria la funzione relativa al rilascio delle autorizzazioni per il servizio di NCC, e dall'altro reca una disciplina che prevede l'assegnazione diretta di tali autorizzazioni alla Ferrovie della Calabria S.r.l., la Corte ha ritenuto **non fondata** la questione inerente all'**art. 118, commi primo e secondo, Cost.**

Secondo il giudice delle leggi, infatti, **il principio di sussidiarietà non si oppone, ma anzi conferma la possibilità per la Regione di introdurre, nell'ambito della propria competenza legislativa residuale in materia di trasporto pubblico locale, norme che integrano, nel territorio regionale, quelle statali vigenti** che declinano il livello di governo di allocazione della funzione di rilascio di autorizzazione al NCC.

Considerato che è la **quasi totale assenza di vettori** il motivo che ha spinto il legislatore regionale ad intervenire, allo scopo di strutturare un servizio (quello di trasporto verso i luoghi di villeggiatura) che assume una dimensione prevalentemente sovracomunale, la norma impugnata non può essere considerata incostituzionale perché concorre a dare **effettività alla libertà di circolazione**.

Ciò posto, la Corte ha, invece, dichiarato **fondato** il secondo profilo di censura relativo all'**art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.**, che contesta alla disposizione regionale l'individuazione diretta, a prescindere dalla previsione di una gara pubblica, del beneficiario delle autorizzazioni, alla luce dell'intervenuta **violazione dell'obbligo del pubblico concorso** previsto dall'art. 8, comma 1, della legge n. 21 del 1992.

Infatti, **anche se il trasporto pubblico locale costituisce materia riconducibile alla competenza legislativa residuale regionale di cui all'art. 117, quarto comma, Cost., non è comunque consentito al legislatore regionale interferire con le regole statali che prevedono procedure concorsuali di garanzia**, dirette a tutelare la competizione tra le imprese e ad assicurare la concorrenza per il mercato, ovvero l'apertura dello stesso a tutti gli operatori economici. Ciò, in quanto la **tutela della concorrenza** assume **carattere trasversale e prevalente**, fungendo da limite alla disciplina che le Regioni possono dettare nelle materie di loro competenza, concorrente o residuale, sia pure nei limiti strettamente necessari per assicurare gli interessi alla cui garanzia la competenza statale esclusiva è diretta.

Jacopo Ferracuti